

SCHEMA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

Finlombarda S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti 1, Torre B, 20214 Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 01445100157, società iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 al numero 124, società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia ("**Finlombarda**" o il "**Finanziatore**");

e

[●], con sede legale in [●], codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] n. [●] (il "**Beneficiario**");

(il Finanziatore e il Beneficiario di seguito, congiuntamente, le "Parti").

PREMESSO CHE

- i. il Beneficiario è un ente accreditato di istruzione e formazione professionale (IeFP) assegnatario di un Budget Dote formazione duale concesso da Regione Lombardia per l'anno formativo 2025/2026 con provvedimento n. *** del **** pubblicato sul BURL n. ** Serie Ordinaria in data ****;
- ii. nell'ambito dell'iniziativa "*Finanziamento per il sistema di istruzione e formazione professionale*", indetta dal Finanziatore con avviso pubblicato sul BURL n. ** Serie Ordinaria in data **** il Beneficiario ha richiesto un finanziamento a 24 mesi per un importo massimo complessivo in linea capitale pari ad Euro [●]([●]) da utilizzarsi per l'anticipazione del [●%] del Budget Dote formazione duale assegnato da Regione Lombardia per l'anno formativo 2025/2026;
- iii. il Finanziatore, a seguito di specifica istruttoria volta a verificare la sussistenza dei requisiti e del merito creditizio del Beneficiario, facendo affidamento, tra l'altro, sulla veridicità, completezza, correttezza e congruenza dei dati e delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fornite dal Beneficiario, ha acconsentito ad accordare al Beneficiario un finanziamento a 24 mesi per un importo pari ad Euro [●] [●], ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto;
- iv. con la sottoscrizione del Contratto, le Parti intendono dar corso all'operazione di Finanziamento descritta nella precedente premessa e

disciplinare i reciproci rapporti (ii).

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

1. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. “Definizioni”

Ai fini del presente Contratto di finanziamento i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi attribuito:

- ✓ **Contratto:** indica il presente contratto di finanziamento sottoscritto da Finlombarda con il Beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento;
- ✓ **Data di Erogazione:** indica la data, a 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, in cui viene erogato il Finanziamento;
- ✓ **Data/e di Pagamento:** indica il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno solare;
- ✓ **Data di scadenza finale:** indica la data, a 24 mesi dalla sottoscrizione del Contratto a cui si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza dei periodi di interessi alla prima scadenza utile, in cui il Beneficiario deve rimborsare il Finanziamento.
- ✓ **Dote formazione duale:** si intende lo strumento previsto per la realizzazione dell'offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale dell'anno formativo 2025/2026, approvato con il Decreto n. 9578 del 07/07/2025 in attuazione della D.G.R. n. XII/4504 del 03/06/2025, utilizzato per finanziare i progetti degli istituti di formazione professionale (IeFP) al fine di sviluppare esperienze formative di qualità;
- ✓ **EURIBOR:** a) il tasso di interesse EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), su base 360 (trecentosessanta), ossia il tasso al quale i depositi interbancari a termine sono offerti da una primaria banca ad un'altra primaria banca per l'area euro, individuato in base alla durata del relativo Periodo di Interessi, quale rilevato dall'European Money Markets Institute alle ore 11:00 del Giorno della Quotazione e pubblicato sui circuiti

telematici Bloomberg e/o Reuters e/o su “Il Sole 24 Ore”, ovvero qualsiasi altro tasso che dovesse sostituire ufficialmente l’EURIBOR in futuro; ovvero; b) se non è quotato il tasso di cui al paragrafo (a) che precede per un periodo pari a quel Periodo di Interessi, l’interpolazione lineare tra il tasso annuo (su base 360) offerto per depositi in Euro in relazione al periodo più lungo inferiore al Periodo di Interessi pertinente e il tasso annuo offerto per depositi in Euro in relazione al periodo più breve superiore al Periodo di Interessi pertinente, quale rilevato dall’European Money Markets Institute alle ore 11:00 del Giorno della Quotazione e pubblicato sui circuiti telematici Bloomberg e/o Reuters e/o su “Il Sole 24 Ore”;

✓ **Evento di Sostituzione dell’EURIBOR:** si intende, in relazione all’EURIBOR, la situazione in cui:

a) il metodo, la formula o gli altri mezzi per determinare l’EURIBOR è, secondo il Finanziatore e il Beneficiario, cambiato materialmente;

b)

1) l’amministratore dell’EURIBOR o il suo supervisore annunci pubblicamente che tale amministratore è insolvente; o siano pubblicate in qualsiasi decreto, notifica, petizione, istanza o atto depositato, o siano depositate presso un tribunale, un mercato di scambio, un’autorità di regolamentazione o altro organo amministrativo, normativo o giudiziario, informazioni che confermino ragionevolmente che l’amministratore dell’EURIBOR è insolvente, a condizione che, in ogni caso, in quel momento, non vi sia alcun amministratore che possa fornire l’EURIBOR in sostituzione; o

2) l’amministratore dell’EURIBOR annunci pubblicamente di aver cessato o che cesserà, in modo permanente o a tempo indeterminato, di fornire l’EURIBOR e, in quel momento, non vi sia alcun amministratore che possa fornire l’EURIBOR in sostituzione;

3) l’autorità di supervisione dell’amministratore dell’EURIBOR annunci pubblicamente che l’EURIBOR non è o non verrà più fornito in maniera definitiva ovvero che l’EURIBOR, a

partire da una certa data, non è ovvero non sarà più rappresentativo del mercato sottostante che intende rappresentare e tale rappresentatività non potrà essere recuperata (così come statuito dall'autorità di supervisione dell'amministratore dell'EURIBOR); o

4) l'amministratore dell'EURIBOR o la sua autorità di supervisione annunci che l'EURIBOR potrebbe non essere più utilizzato; o

5) che l'amministratore dell'EURIBOR determini che l'EURIBOR debba essere calcolato in base a sue politiche di riserva o altre simili disposizioni e:

- le circostanze o gli eventi che portano a tale decisione non siano (secondo il Finanziatore e il Beneficiario) temporanei; e/o
 - che l'EURIBOR sia calcolato in base a tale politica o disposizione per un periodo non inferiore a un mese;
- o

6) secondo il Finanziatore e il Beneficiario, l'EURIBOR non risulti più appropriato ai fini del calcolo degli interessi previsti dal presente Contratto ovvero risulti, per qualsiasi ragione, illegale o proibito alle suddette Parti utilizzare l'EURIBOR quale parametro di riferimento per la determinazione del Tasso di Interesse.

✓ **Evento Pregiudizievole:** indica qualsiasi evento, atto, circostanza, o mutamento di condizioni che possa, direttamente o indirettamente, secondo il giudizio del Finanziatore, avere un impatto negativo su:

- la capacità del Beneficiario di adempiere correttamente e tempestivamente alle obbligazioni a suo carico derivanti dal Contratto;
- l'attività, l'operatività, i beni o le situazioni (giuridica, economica, finanziaria, patrimoniale) attuali e prospettive del Beneficiario;
- la validità e/o l'efficacia e/o (laddove applicabile) opponibilità e/o escutibilità del Contratto e/ o l'esercizio dei diritti del Finanziatore in relazione allo stesso;

- ✓ **Finanziamento:** si intende il finanziamento concesso da Finlombarda in favore del Beneficiario;
- ✓ **Giorno Lavorativo:** indica un giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività; si intende che ogni giorno semifestivo per le banche sulla piazza di Milano non sarà considerato Giorno Lavorativo nel caso in cui un termine previsto nel presente Contratto scada in tale giorno;
- ✓ **Iniziativa:** si intende l'iniziativa in favore degli Enti Accreditati leFP destinatari del Budget Duale leFP 2025/2026 di cui all'avviso pubblicato sul BURL n. ** Serie Ordinaria in data ****;
- ✓ **Procedure Concorsuali:** si intende (i) qualsiasi liquidazione, procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, inclusi la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, concordato preventivo in bianco, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché la liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 ovvero ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39, (ii) qualsivoglia analogo procedura, anche ai sensi della Legge Fallimentare di cui al r.d. 267/1942, ove applicabile.

3. Oggetto e Scopo del Finanziamento

Il Finanziatore concede al Beneficiario, che accetta, un Finanziamento a 24 mesi a cui si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza dei periodi di interessi alla prima scadenza utile, per un ammontare massimo complessivo in linea capitale pari a Euro [●] ([●]), da erogarsi alle condizioni previste dal presente Contratto.

Il Finanziamento dovrà essere destinato dal Beneficiario esclusivamente a realizzare, in anticipazione della Dote formazione duale concessa da Regione Lombardia, l'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (leFP) per l'anno formativo 2025/2026.

4. Condizioni sospensive

4.1. Condizioni sospensive all'efficacia del Contratto

L'efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata alla

consegna, entro la data di sottoscrizione, della seguente documentazione in originale:

- a) documentazione attestante e/o comprovante i poteri di firma del sottoscrittore in nome e per conto del Beneficiario (inclusa, ove necessaria a giudizio del Finanziatore, copia dell'estratto delle delibere dei competenti organi sociali del Beneficiario, eventuali procure e/o di ogni altro atto idoneo);
- b) mandato irrevocabile alla Banca presso cui è aperto il conto corrente di cui all'art. 5 del presente Contratto per effettuare il pagamento in favore del Finanziatore delle somme erogate da Regione Lombardia al Beneficiario a titolo di Dote formazione duale.

4.2. Condizioni sospensive all'erogazione

L'erogazione del Finanziamento sarà effettuata dal Finanziatore solo previa verifica delle seguenti condizioni sospensive:

- (a) assenza di irregolarità (rate scadute e/o non pagate oltre i 30 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Beneficiario a valere su fondi di Regione Lombardia gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri; in caso di riscontrata irregolarità, Finlombarda invierà una comunicazione al Beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari decorso il quale, al perdurare della situazione di irregolarità, Finlombarda procederà con la risoluzione del presente Contratto come prescritto dall'art. 9;
- (b) consegna a Finlombarda di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario attestante l'assenza di Eventi Pregiudizievoli.

5. Erogazione del Finanziamento

Il Finanziamento sarà erogato dal Finanziatore al Beneficiario in un'unica soluzione alla Data di Erogazione.

L'erogazione avrà luogo mediante bonifico sul conto corrente intestato al Beneficiario aperto presso [●] ed avente le seguenti coordinate bancarie [●]; sul predetto conto corrente dovrà essere accreditata anche la Dote formazione duale erogata da Regione Lombardia.

6. Interessi

Il Finanziamento è concesso ad un tasso variabile pari ad un tasso base (Euribor 3 mesi) più xxx bps

6.1. Periodo di interessi

Ciascun periodo di interessi del Finanziamento sarà calcolato come segue:

- a) il primo periodo di interessi decorrerà dalla Data di Erogazione del Finanziamento (inclusa), fino alla data del 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre (esclusa) più vicina alla Data di Erogazione;
- b) il secondo e i successivi periodi di interessi avranno durata trimestrale scadente rispettivamente al 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno;
- c) l'ultimo periodo di interessi scadrà in ogni caso alla Data di scadenza finale;
- d) le rate dovranno essere pagate nel rispetto del piano di ammortamento allegato al presente Contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

6.2. Interessi di mora

In tutte le ipotesi di ritardato pagamento, sugli importi non pagati tempestivamente saranno applicati gli interessi di mora, pari al tasso di interesse applicabile secondo quanto stabilito dal precedente art. 6.1 maggiorati di 200 punti base per anno, calcolati sul numero di giorni di ritardo effettivamente trascorsi e con base di calcolo annuo divisore 360.

Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora; resta ferma la facoltà del Finanziatore di ritenere comunque il Beneficiario decaduto dal beneficio del termine o di risolvere il presente Contratto.

6.3. Pagamenti

Tutti i pagamenti da parte del Beneficiario dovranno essere effettuati al Finanziatore sul conto corrente IBAN [●] ovvero sul diverso conto bancario di volta in volta comunicato dallo stesso con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 1462 c.c., il Beneficiario, nell'eseguire i pagamenti, non può opporre eccezioni, compensazioni (totali e/o parziali) né avanzare altre pretese. Eventuali eccezioni e/o pretese potranno essere fatte valere solo successivamente al pagamento.

Salva diversa disposizione, laddove il termine per un pagamento scada in un Giorno non Lavorativo, la scadenza si posticipa al Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che ciò non comporti il passaggio al mese successivo, nel qual caso il termine per il pagamento si anticipa al Giorno Lavorativo immediatamente precedente.

7. Rimborso del Finanziamento

Fermo restando quanto previsto ai successivi punti 7.1 e 7.2, il Beneficiario dovrà rimborsare il Finanziamento in un'unica soluzione entro la Data di scadenza finale.

La decadenza e/o la mancata attribuzione e/o la riduzione della Dote formazione duale da parte di Regione Lombardia non avrà conseguenze sul Finanziamento: il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione del Finanziamento alla scadenza dello stesso come previsto dal comma precedente, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato volontario di cui al punto 7.1.

Nel periodo di ammortamento le rate sono costituite solo dalla quota interessi, secondo il piano di ammortamento allegato al presente Contratto.

7.1. Rimborso anticipato volontario

Il Beneficiario, con preavviso scritto al Finanziatore di almeno 15 (quindici) giorni, potrà in ogni momento rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, a condizione che la data del rimborso anticipato coincida con una Data di Pagamento.

7.2. Rimborso anticipato obbligatorio

Il Beneficiario dovrà provvedere al rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento, totale o parziale, dovuto ai sensi del presente Contratto, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'accredito di qualsiasi importo effettuato da Regione Lombardia a titolo di Dote formazione duale per l'anno formativo 2025/2026.

Allo scopo, il Beneficiario ha conferito alla Banca indicata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del presente Contratto, mandato irrevocabile per effettuare il pagamento della quota capitale a rimborso del Finanziamento.

8. Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

a) rimborsare al Finanziatore il Finanziamento nel rispetto dei termini e delle

- condizioni di cui agli artt. 6 e 7 del presente Contratto;
- b) utilizzare i fondi del Finanziamento esclusivamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del presente Contratto e, pertanto, utilizzare gli stessi per effettuare investimenti e/o iniziative di sostegno all'offerta formativa del sistema regionale di istruzione e formazione professionale per l'anno 2025/2026 in anticipazione della Dote formazione duale che sarà erogata da Regione Lombardia;
 - c) mantenere, per tutta la durata del Finanziamento, un unico conto corrente presso la Banca indicata ai sensi e per gli effetti dall'articolo 5 del presente Contratto sia per l'erogazione del Finanziamento che per l'accredito della Dote formazione duale da parte di Regione Lombardia;
 - d) verificare ed eventualmente sanare e/o regolarizzare la validità del mandato irrevocabile di pagamento conferito alla Banca fino alla scadenza del Finanziamento e verificare che la Banca adempia diligentemente e tempestivamente al mandato irrevocabile di pagamento nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, provvedendo direttamente al pagamento in caso di inadempimento della Banca entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall'accredito di Regione Lombardia a titolo di Dote formazione duale;
 - e) rispettare le prescrizioni e vincoli definiti in sede di concessione del Finanziamento;
 - f) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d.Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione del Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Finanziatore le verifiche previste dalla predetta normativa;
 - g) collaborare ai controlli che Finlombarda potrà svolgere;
 - h) informare prontamente il Finanziatore del verificarsi e/o del potenziale verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza che: (i) possa determinare, per la sua consistenza e natura, un mutamento negativo, in misura rilevante, della situazione economica, finanziaria, patrimoniale, o reddituale e/o possa incidere negativamente in modo rilevante sulla propria attività tale da pregiudicare la capacità di far fronte puntualmente ad una o più obbligazioni derivanti dal Finanziamento ovvero (ii) pregiudichi o possa pregiudicare la validità, la legittimità o l'efficacia del presente Contratto, anche solo in parte,

in maniera sostanzialmente pregiudizievole per i diritti, le azioni e i rimedi del Finanziatore;

- i) fornire le informazioni concernenti la propria attività e la situazione patrimoniale e finanziaria richieste dal Finanziatore;
- j) adempiere tutti gli oneri e gli obblighi di qualunque specie, nei termini e nei modi prescritti dalle leggi applicabili, anche previdenziali, contributivi e fiscali;
- k) comunicare per iscritto non appena ne sia a conoscenza e in ogni caso entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui ne venga a conoscenza ogni fatto, atto e/o circostanza incidente, direttamente e/o indirettamente, sull'attribuzione e/o sull'erogazione della Dote formazione duale concessa da Regione Lombardia;
- l) preservare il proprio status giuridico e compiere quanto risulti necessario al fine di mantenere l'accreditamento per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla D.G.R. XI/6696 del 18.7.2022 in conformità alla l.r. 19/2007;
- m) segnalare tempestivamente a Finlombarda, a mezzo PEC, per iscritto eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) del Beneficiario intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto nonché eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto nel Finanziamento;

9. Risoluzione del Contratto

Il presente Contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- a. violazione degli obblighi del Beneficiario di cui all'articolo 8 del presente Contratto;
- b. verificarsi di un Evento Pregiudizievole;
- c. irregolarità (rate scadute e/o non pagate oltre i 30 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri, oltre il termine di 60 (sessanta) giorni solari di cui all'art. 4.2 del presente Contratto;
- d. mancato rispetto di quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia;

- e. assoggettamento del Beneficiario a Procedure Concorsuali;
- f. variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto che non sia destinatario di Dote formazione duale oppure che il nuovo soggetto non superi l'istruttoria di merito creditizio.

Nel caso di risoluzione, il Beneficiario dovrà restituire l'importo del Finanziamento non ancora rimborsato, insieme agli interessi maturati e gli eventuali interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, nelle modalità e nei tempi comunicati dal Finanziatore.

Finlombarda potrà rivalersi per eventuali ulteriori danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto o comunque in esso previsti.

10. Modifiche ed esecuzione del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che i termini e le condizioni contenute nel presente Contratto costituiscono le complete intese intervenute tra di esse e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti, sia orali sia scritti, tra loro intercorsi con riferimento al Finanziamento. Qualunque modifica al presente Contratto potrà aver luogo ed essere provata solo mediante atto scritto; pertanto, ogni eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono. Qualsiasi atto stipulato in adempimento di obblighi o conseguente all'esercizio di facoltà previsti nel presente Contratto dovrà essere inteso come esecutivo del contratto stesso e non costituirà né potrà essere interpretato quale novazione rispetto a quanto ivi contemplato.

11. Trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 196/2003 s.m.i., il Beneficiario prende atto e acconsente che i dati personali da esso forniti o direttamente acquisiti dal Finanziatore nell'ambito della propria attività, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per finalità contrattuali, nonché al fine di quanto previsto nei precedenti commi ovvero per eseguire obblighi di legge e/o per adempiere a quanto disposto dagli Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Finanziatore consegna al Beneficiario copia dell'informativa per il trattamento dei dati personali relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

12. Reclami

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto, il Beneficiario può presentare reclamo al Finanziatore, all'attenzione del "Responsabile gestione reclami", tramite una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo: reclami@finlombarda.it;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: finlombarda@pec.regione.lombardia.it; inviando una comunicazione a mezzo posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo di Finlombarda S.p.A. c.a. Responsabile Gestione Reclami, Piazza Gae Aulenti 1, Torre B - 20124 Milano.

Il Beneficiario, laddove non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta o non l'abbia ricevuta nel termine di 60 giorni dalla richiesta, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, dovrà rivolgersi ad un Organismo di Mediazione tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione. A tal fine il Beneficiario potrà rivolgersi ad uno dei seguenti organismi di mediazione:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), seguendo la procedura disciplinata sul sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it> o rivolgendosi alle Filiali della Banca d'Italia. L'Arbitro è competente a condizione che:

- l'importo richiesto non sia superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) se il Beneficiario chiede una somma di denaro;
- in ogni caso e senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà- non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo a Finanziatore
- le controversie non siano relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso.
- Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

- al Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore

- della controversia, seguendo la procedura disciplinata sul sito del Conciliatore <http://www.conciliatorebancario.it>.

13. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni richieste e/o previste dal presente Contratto o comunque necessarie in relazione ad esso devono essere fatte per iscritto, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero via Posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

Se al Finanziatore:

FINLOMBARDA S.P.A.

Piazza Gae Aulenti, 1

20124 MILANO

PEC: serviziocontratti@pec.finlombarda.it

Attenzione del dott. Claudio Maviglia

Se al Beneficiario:

[•]

[•]

Alla cortese attenzione di [•]

Email: [•]

PEC:[•]

14. Scritture contabili

Le registrazioni ed, in genere, le risultanze contabili di Finlombarda faranno prova del debito del Beneficiario per capitale ed interessi e di quanto altro dovuto in dipendenza del Finanziamento.

15. Spese ed oneri fiscali

Tutte le imposte e tasse, anche future, le spese dipendenti e conseguenti al presente contratto nonché quelle di quietanza, sono a carico del Beneficiario.

16. Spese per il recupero dei crediti e rimborso oneri ed aggravii

Qualunque somma e per qualsiasi titolo Finlombarda, a tutela del credito,

pagasse per conto del Beneficiario e qualsiasi spesa, anche di carattere stragiudiziale, che Finlombarda sostenesse per la tutela ed il recupero del proprio credito verso il Beneficiario, dovrà essere rimborsata da quest'ultimo unitamente agli interessi nella misura prevista per gli interessi di mora, dal giorno dell'esborso. Finlombarda avrà il diritto di recuperare tali somme anche in occasione del primo versamento che venisse eseguito, con rinuncia quindi della parte debitrice ad ogni diversa imputazione.

17. Legge applicabile e Foro competente

Il presente Contratto è regolato in ogni suo aspetto dalla legge italiana.

Fermo e impregiudicato quanto previsto al precedente articolo 12, per ogni controversia che possa sorgere tra il Beneficiario e il Finanziatore relativamente alla stipula, interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto o comunque ad esso relativa, il foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal Beneficiario è il Foro di Milano